



UNA DISCIPLINA FISCALE VANTAGGIOSA

I Buoni Pasto Yes!Ticket permettono alle Aziende di ogni dimensione di offrire ai propri dipendenti un servizio sostitutivo di mensa. Il settore è disciplinato dall'Art. 285 DPR 207/2010 "Servizi sostitutivi di mensa".

Il comma 677 della Legge di Bilancio 2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30/12/19) in materia di buoni pasto e mense aziendali, innalza la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dipendente per i buoni pasto elettronici da 7 a 8 euro, mentre riduce quella per i buoni pasto in formato cartaceo da 5,29 a 4 euro.

Nulla cambia, invece, per le indennità erogate agli addetti ai cantieri edili, rimanendo confermata la soglia di 5,29 euro giornalieri.

Il provvedimento va a modificare l'Art. 51 TUIR comma 2, lettera c) che è riscritto come segue:

"2. Non concorrono a formare il reddito:

[...]

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29".

Il Buono Pasto può essere offerto da Aziende e pubbliche amministrazioni a:

- lavoratori dipendenti, a tempo pieno e/o parziale (c.d. part time), anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa pranzo.
- soggetti che hanno instaurato con l'Azienda un rapporto di collaborazione anche non subordinato (come, ad esempio, i consulenti o i lavoratori a progetto).

La normativa prevede che i buoni pasto siano: utilizzabili per l'intero valore facciale (inclusivo dell'IVA), non cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni (Decreto del MISE n. 122/2017), né commercializzabili o convertibili in denaro.

I Buoni Pasto possono essere utilizzati presso esercizi che svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande, cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato o esercizi di vendita

Yes Ticket S.r.l.
Società con unico socio

Member of:



Sede Legale
Via Quintino Sella, 3
20121 Milano, Italia



Sede Operativa
Via Ippolito Rosellini, 12
20124 Milano, Italia

T +39 02 87178975
F +39 02 21115319
www.yes-ticket.it
clienti@yes-ticket.it

Capitale Sociale
Euro 750.000,00 i.v.

Partita IVA, codice fiscale e
num. iscr. al Registro Imprese
di Milano: 10527040967
Numero REA: MI-2538336



legittimati a vendere prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Il Decreto del MISE n. 122/2017, ha inoltre esteso l'ambito di utilizzo dei ticket prevedendo, in presenza di convenzione attiva, la spendibilità degli stessi anche presso agriturismi, ittiturismi, mercati rionali e spacci aziendali, sempre limitatamente all'acquisto di prodotti alimentari.

DEDUZIONI E DETRAZIONI PER L'AZIENDA

- i Buoni Pasto vengono fatturati applicando l'aliquota IVA del 4% (Art.75, comma 3, della Legge 30/12/1991 n. 413). Le ultime modificazioni hanno stabilito che tale imposta è ammessa in detrazione per il datore di lavoro esclusivamente in relazione all'utilizzo del Buono Pasto Elettronico.
- il costo del Buono Pasto è interamente deducibile ai fini IRES (ai sensi dell'Art. 95 del T.U.I.R. e come chiarito dalla C.M. n.141/98).
- il costo sostenuto per l'acquisto del servizio sostitutivo di mensa è deducibile ai fini IRAP (in base al DGIs n.446/97, come confermato dalla c. IRDCEC n.9/IR del 22/04/2009).

LIBERI PROFESSIONISTI, LAVORATORI AUTONOMI E DITTE INDIVIDUALI

Yes!Ticket rappresenta una soluzione comoda ed efficace anche per la pausa pranzo per queste categorie di lavoratori. La normativa infatti prevede l'utilizzo dei Buoni Pasto anche per coloro che non si avvalgono di dipendenti, permettendo di detrarre il 75% delle spese e tutta l'IVA (al 10% come da DL 112/2008, art. 83, comma 28 bis). Per i liberi professionisti, va tenuto conto che tale costo deve essere inserito nel computo delle spese di rappresentanza (fino ad un importo massimo pari al 2% del fatturato).